



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità  
alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E  
DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

**Modifiche all'allegato al decreto interministeriale 25 settembre 2017, n. 11294, relativo  
alla denaturazione dei prodotti nel settore vitivinicolo.**

**IL CAPO DIPARTIMENTO**

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 – Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e successive modifiche;

VISTO il D.M. 4 dicembre 2020 – Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

VISTO il D.P.R. 13 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei conti il 16 febbraio 2023 con n. 198, con il quale al Dott. Felice Assenza è stato confermato l'incarico di Capo Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli così come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate;



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità  
alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E  
DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie;

VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" e, in particolare, le disposizioni in materia di denaturazione di prodotti vitivinicoli e la relativa materia sanzionatoria;

VISTO il decreto interministeriale 16 febbraio 2023, n. 106913, di modifica al decreto interministeriale 25 settembre 2017, n. 11294, che, per le campagne vitivinicole 2022/2023 e 2023/2024, prevede la possibilità di denaturare mediante l'aggiunta di cloruro di sodio in alternativa al cloruro di litio, ove non diversamente previsto dalla legge n. 238 del 12 dicembre 2016;

CONSIDERATO che la legge 12 dicembre 2016, n. 238 prescrive l'esclusivo uso del cloruro di litio per la denaturazione dei prodotti di cui all'articolo 24 comma 5 e 6 e all'articolo 25 e per i prodotti vitivinicoli da avviare alla distillazione ai sensi dell'art. 72 comma 2;

CONSIDERATO che la legge 12 dicembre 2016, n. 238 prevede che con provvedimenti ministeriali successivi sono stabilite le condizioni per la denaturazione di taluni prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 13 comma 5, l'articolo 17, l'articolo 24 comma 7, articolo 57 commi 1 e 2;

VISTO il decreto interministeriale 25 settembre 2017, n. 11294, recante "Disciplina della denaturazione di taluni prodotti vitivinicoli, di talune sostanze derivate dall'effettuazione di pratiche enologiche consentite nonché dei sidri e degli altri fermentati alcolici diversi dal vino che hanno subito fermentazione acetica o che sono in corso di fermentazione acetica, in applicazione delle disposizioni dell'Unione europea e della legge 12 dicembre 2016, n. 238" e, in particolare, l'articolo 3, comma 5 che prevede che i casi e i modi con i quali si procede alla denaturazione sono stabiliti conformemente all'Allegato al decreto;

VISTO il decreto dipartimentale n. 746 del 24 giugno 2020 recante "Modifiche all'allegato al decreto interministeriale 25 settembre 2017, n. 11294, relativo alla denaturazione dei prodotti nel settore vitivinicolo;

RITENUTO che per dare attuazione alle novità introdotte dal decreto interministeriale prot. n. 106913 del 16 febbraio 2023, è necessario aggiornare i contenuti dell'Allegato del decreto interministeriale 25 settembre 2017, n. 11294;



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità  
alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E  
DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del richiamato decreto interministeriale 25 settembre 2017, n. 11294, è previsto che l'Allegato al decreto stesso può essere modificato con provvedimento del Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

**DECRETA**

**Articolo 1**

(Modifiche all'allegato del decreto interministeriale 25 settembre 2017, n. 11294)

1. Per le campagne vitivinicole 2022/2023 e 2023/2024, i prodotti di cui ai punti 1.1, 3.1, 4.1, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 9.1 e 9.2 dell'allegato al decreto interministeriale 25 settembre 2017, n. 11294, così come modificato dal decreto dipartimentale n. 746 del 24 giugno 2020, possono essere denaturati con l'aggiunta cloruro di sodio in alternativa al cloruro di litio.
2. Per le campagne vitivinicole 2022/2023 e 2023/2024, le comunicazioni di cui al punto 9.4 del citato allegato sono adeguate di conseguenza.

**Articolo 2**

(Disposizioni finali - termini di applicazione)

1. Il presente decreto è pubblicato a cura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nel proprio sito internet istituzionale nell'apposita sezione dedicata alla legge ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.

L'Ispettore Generale Capo  
Felice Assenza  
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)